

Memorie del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Torino

a cura di Lucia Zandrino

LA DELEGATIO NEL DIRITTO ROMANO
Profili semantici ed elementi di fattispecie

(Serie V, Mem. L, Jovene Editore, Napoli 2010)

ABSTRACT

Il lavoro “La *delegatio* nel diritto romano. Profili semantici ed elementi di fattispecie” ha ad oggetto l’analisi del fenomeno delegatorio nell’ambito del diritto romano, ed è dedicato all’analisi de: le svariate accezioni del termine ‘*delegatio*’ con riferimento alle fonti letterarie e giuridiche; l’articolarsi del lessico relativo al tema; la tipologia e le forme dell’atto di incarico (*iussum* e *mandatum*); la tipologia e le forme dell’atto di esecuzione. Particolare rilievo è dato alle forme di esecuzione della *delegatio promittendi*, e, tra queste, alla *stipulatio* a fini delegatori, alla sua *conceptio verborum* e al problema della c.d. “Titulierung”. Il lavoro illustra altresì quelle che furono le probabili evoluzioni storiche della *delegatio*. Essa, pur permanendo informale nel suo aspetto di *delegatio-iussum*, divenne via via – probabilmente a partire dal III sec. a.C., con l’accrescersi degli scambi commerciali in Roma; o, ancor prima, con riferimento alla figura del debitore *nexus*, che, assoggettato fisicamente al suo creditore, avrebbe potuto liberarsi delegando taluno all’adempimento – uno dei principali strumenti utilizzati in ambito anche professionale (con particolare riferimento all’attività degli *argentarii*) per il trasferimento dei crediti. Altresì, in contesti che non conoscevano strumenti di pagamento diversi dalla moneta coniata, e che, conseguentemente, erano afflitti dalle necessità relative al trasporto, conservazione e difesa dai furti di tale moneta, la possibilità offerta dall’impiego di un mezzo alternativo di adempimento delle obbligazioni costituì evidentemente una rilevante agevolazione per il *pater familias*, quanto al disbrigo dei suoi affari. In progresso di tempo, alla delegazione di pagamento si affiancò la *delegatio obligandi*, di cui furono negozi di attuazione la *transscriptio a persona in personam* e la *dictio dotis*; e verosimilmente anche la *litis contestatio* ebbe un ruolo in tal senso (almeno laddove ‘*delegatio*’ designasse il trasferimento dei crediti in senso ampio). Tra tutti, però, prevalse la *stipulatio*: sicchè, all’originario regime informale della *delegatio-iussum* venne a sovrapporsi il diverso regime formale di tale negozio, con la possibilità o meno di *novatio*. Tale sovrapposizione è connessa alle aporie, rilevabili nelle

fonti, relative alla necessità o meno di una *conceptio verborum* che menzioni l'originaria obbligazione "novanda" (c.d. "Titulierung") nella *stipulatio* delegatorio-novativa.